

Circolare 15 ottobre 2024

Pubblicata con avviso n. 115/2024

**Limiti cumulabilità redditi da lavoro sportivo per percettori di redditi da pensione,**

**NASpl o DIS-COLL**

I compensi da lavoro sportivo, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/21, sono qualificati come redditi da lavoro e, pertanto, in caso di sottoscrizione del contratto il soggetto percettore (lavoratore sportivo) qualora sia titolare di reddito di pensione o di trattamento NASpl o DIS-COLL, dovrà verificare la sussistenza dei limiti posti dalla normativa vigente, al fine di non incorrere nella revoca o riduzione del trattamento pensionistico o del trattamento NASpl/DIS-COLL.

**PERCETTORI DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI**

Al fine di fornire indicazioni in merito sono state predisposte le seguenti tabelle a titolo esemplificativo, ma non esaustivo

**Tabella 1 - Pensioni**

<b>Tipologia pensione</b>	<b>Cumulabilità con redditi di lavoro autonomo e dipendente</b>
Vecchiaia	Cumulabilità totale
Anticipata (ex pensione di anzianità)	Cumulabilità totale
Quota 100-102-103	Incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (attualmente fissata all'età di 67 anni); ad eccezione dei redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui (Circ. Inps 117/2019).
Invalità	Cumulabilità parziale: diminuzione del valore dell'assegno in funzione all'ammontare complessivo dei redditi percepiti contemporaneamente; Cumulabilità totale se gli anni di contribuzione sono pari o superiori a 40 anni
Pensione ai superstiti	Cumulabilità parziale: diminuzione del valore dell'assegno in funzione all'ammontare complessivo dei redditi percepiti contemporaneamente
Inabilità	Incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro; poiché la prestazione è caratterizzata dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, la percezione della stessa non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale.

Si ricorda che i titolari delle pensioni per le quali è prevista la **cumulabilità parziale** devono, entro il 31/10/2024 – termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi – **comunicare all'INPS i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023** (Messaggio INPS n. 3077 del 19/09/2024).

## Federazione Italiana Canottaggio

Ai fini dell'applicazione della disciplina del cumulo con i trattamenti pensionistici, **i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere considerati redditi di lavoro autonomo** (Circolare INPS n. 20/2001) pur essendo stati, fiscalmente, ricompresi nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

### PERCETTORI DI NASpl e DIS-COLL

I soggetti percettori di NASpl o DIS-COLL, nel caso in cui successivamente alla erogazione delle indennità sottoscrivano rapporti di lavoro sportivo, subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, dovranno darne comunicazione all'INPS entro trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro sportivo indicando il reddito annuo presunto.

Nel caso in cui, invece la domanda di NASpl o DIS-COLL sia presentata in costanza di un rapporto di lavoro sportivo, le informazioni circa la durata, la tipologia di rapporto di lavoro sportivo e il reddito annuo presunto dovranno essere comunicate in sede di presentazione della domanda.

Si evidenzia, inoltre, che la mancata comunicazione comporta la decadenza immediata dal trattamento NASpl o DIS-COLL, con il rischio di richiesta di restituzione delle indennità già erogate.

L'obbligo della comunicazione, come indicato nella circolare n.67 del 20 maggio 2024, sorge esclusivamente nel caso in cui il totale dei compensi annui derivanti da rapporti di lavoro sportivo superi il limite di euro 5.000,00.

Ai fini della determinazione del limite devono essere considerati tutti i compensi derivanti da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'anno, compresi quelli erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Tabella Riepilogativa dei casi di compatibilità con NASpl E DIS-COLL

Tabella 2 – NASpl/DIS-COLL

NASpl				
CONTRATTO LAV. SPORTIVO	DURATA	LIMITI REDDITUALI	CONSEGUENZE	Adempimenti
Co.Co.Co. Sportivo	Contratto Inferiore a mesi 6	< 8.173,91 (2023) < 8.500,00 (2024)	2024 – Nel caso di contratti con importo fino ad 8.500 viene applicata dall’INPS una <i>riduzione</i> dell’indennità pari all’80% del reddito da lavoro sportivo previsto (es. Compenso lordo euro 6.000, durata contratto 4 mesi, Riduzione NASpl 4.800 annui) (4.800/12= 400 mese)  2024 – Nel caso di contratti con importo superiore ad euro 8.500,00 l’INPS <i>revoca</i> la NASpl	A – Obbligo Comunicazione all’ INPS da parte del collaboratore se il contratto supera l’importo di euro 5.000,00  B – Per contratti di imposto inferiore ad euro 5.000 non c’è nessun obbligo di comunicazione all’INPS ( <i>circolare INPS n.67 del 20 maggio 2024</i> )
Co.Co.Co. Sportivo	Contratto Superiore a mesi 6	< 8.173,91 (2023) < 8.500,00 (2024)	2024 – Nel caso di contratti con importo presunto fino ad 8.500 l’INPS <i>sospende</i> la NASpl  2024 – Nel caso di contratti con importo superiore ad euro 8.500,00 l’INPS <i>revoca</i> la NASpl	A – Obbligo Comunicazione all’ INPS da parte del collaboratore se il contratto supera l’importo di euro 5.000,00  B – Per contratti di imposto inferiore ad euro 5.000 non c’è nessun obbligo di comunicazione all’INPS ( <i>circolare INPS n.67 del 20 maggio 2024</i> )
LAVORO AUT.OCC.		LIMITE: 5.500	2024 – Nel caso di contratti di importo inferiore a 5.500 la NASpl non subisce decurtazioni  2024 – Nel caso di contratti di importo superiore a 5.500 L’INPS <i>revoca</i> la NASpl	A – Obbligo Comunicazione all’ INPS da parte del collaboratore se il contratto supera l’importo di euro 5.000,00  B – Per contratti di imposto inferiore ad euro 5.000 non c’è nessun obbligo di comunicazione all’INPS ( <i>circolare INPS n.67 del 20 maggio 2024</i> )
CONTR. PRE.STO		LIMITE: 5.000	2024 – Nel caso di contratti di importo inferiore a 5.000 la NASpl non subisce decurtazioni  2024 – Nel caso di contratti di importo superiore a 5.000 L’INPS <i>revoca</i> la NASpl	A – Obbligo Comunicazione all’ INPS da parte del collaboratore se il contratto supera l’importo di euro 5.000,00  B – Per contratti di imposto

				inferiore ad euro 5.000 non c'è nessun obbligo di comunicazione all'INPS (circolare INPS n.67 del 20 maggio 2024)
--	--	--	--	---

DIS-COLL				
CONTRATTO LAV. SPORTIVO	DURATA	LIMITI REDDITUALI	CONSEGUENZE	Adempimenti
Co.Co.Co.	Inferiore mesi 6	< 8.173,91 (2023) < 8.500,00 (2024)	2024 – Nel caso di contratti con importo fino ad 8.500 viene applicata dall'INPS una <i>riduzione</i> dell'indennità pari all'80% del reddito da lavoro previsto (es. Compenso lordo euro 6.000, durata contratto 4 mesi, Riduzione 4.800 annui) (4.800/12= 400 mese)  2024 – Nel caso di contratti con importo superiore ad euro 8.500,00 l'INPS <i>revoca</i> la DIS-COLL	A – Obbligo Comunicazione all' INPS da parte del collaboratore se il contratto supera l'importo di euro 5.000,00  B – Per contratti di imposto inferiore ad euro 5.000 non c'è nessun obbligo di comunicazione all'INPS (circolare INPS n.67 del 20 maggio 2024)
Co.Co.Co.	Superiore mesi 6	< 8.173,91 (2023) < 8.500,00 (2024)	2024 – Nel caso di contratti con importo presunto fino ad 8.500 l'INPS <i>sospende</i> la DIS-COLL  2024 – Nel caso di contratti con importo superiore ad euro 8.500,00 l'INPS <i>revoca</i> la DIS-COLL	A – Obbligo Comunicazione all' INPS da parte del collaboratore se il contratto supera l'importo di euro 5.000,00  B – Per contratti di imposto inferiore ad euro 5.000 non c'è nessun obbligo di comunicazione all'INPS (circolare INPS n.67 del 20 maggio 2024)
LAVORO AUT.OCC.		LIMITE: 5.500	2024 – Nel caso di contratti di importo inferiore a 5.500 la DIS-COLL non subisce decurtazioni  2024 – Nel caso di contratti di importo superiore a 5.500 l'INPS <i>revoca</i> la DIS-COLL	A – Obbligo Comunicazione all' INPS da parte del collaboratore se il contratto supera l'importo di euro 5.000,00  B – Per contratti di imposto inferiore ad euro 5.000 non c'è nessun obbligo di comunicazione all'INPS (circolare INPS n.67 del 20 maggio 2024)
CONTR. PRESTO		LIMITE: 5.000	2024 – Nel caso di contratti di importo inferiore a 5.500 la DIS-COLL non subisce decurtazioni  2024 – Nel caso di contratti di importo superiore a 5.500	A – Obbligo Comunicazione all' INPS da parte del collaboratore se il contratto supera l'importo di euro 5.000,00

**Federazione Italiana Canottaggio**

			L'INPS <i>revoca</i> la DIS-COLL	B – Per contratti di imposto inferiore ad euro 5.000 non c'è nessun obbligo di comunicazione all'INPS ( <i>circolare INPS n.67 del 20 maggio 2024</i> )
--	--	--	----------------------------------	---